

# **BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024**

## **NOTA INTEGRATIVA**

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate. Per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario della amministrazione.

La classificazione delle spese in missioni, programmi, macroaggregati, capitoli ed eventualmente, in articoli, prevista dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 118/2011, è posta in relazione ai livelli di governo cui è attribuita la responsabilità della distribuzione delle risorse.

La funzione politico amministrativa di indirizzo e controllo è svolta dal Consiglio, che la esercita attraverso l'approvazione del bilancio autorizzatorio per missioni e programmi e titoli, che ripartisce le risorse disponibili tra le funzioni e i programmi.

Nel rispetto del principio contabile generale n. 1 dell'annualità del bilancio l'ordinamento prevede l'impiego del metodo scorrevole nella redazione del bilancio di previsione finanziario. Pertanto, ogni anno risulta necessario aggiornare il bilancio di previsione:

- con l'inserimento delle previsioni relative ad un ulteriore esercizio;
- adeguando le previsioni relative a tutti gli esercizi considerati nel bilancio, in considerazione delle indicazioni del documento di programmazione aggiornato, dei risultati presunti della gestione dell'esercizio precedente, anche con riferimento agli impegni già assunti, all'evoluzione normativa;

- con l'indicazione, per tutti i programmi di spesa considerati in ciascuno degli esercizi in cui il bilancio è articolato, degli "impegni già assunti" alla data di elaborazione del documento.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio (Allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, istituisce, tra gli allegati obbligatori al Bilancio di Previsione, alla lettera m) la "nota integrativa".

Secondo quanto indicato al punto 9.11.1, la nota integrativa allegata al Bilancio prevede un contenuto minimo costituito da:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

***LETTERA A) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo***

Quadro generale riassuntivo delle previsioni di Bilancio 2022-2024.

Le previsioni del bilancio 2022/2024 sono state elaborate in base ai principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 ed ai risultati delle precedenti gestioni di bilancio;

VISTO il D.M. del 24.12.2021 che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31.03.2022;

L'analisi specifica delle previsioni per ogni singola imposta è riportata nella parte del DUP riservata agli indirizzi in materia di tributi e tariffe.

### **ALCUNE PRECISAZIONI E NOVITA'.**

#### ○ **IMU**

- la L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) in particolare i commi da 738 a 783 relativi alle nuove disposizioni sull'imposta municipale propria (IMU);

<b>COD.VOCE</b> <b>1003/1003/99</b>	<b>ANNI 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
NUOVA IMU	55.000	55.000	55.000

**Ritenuto importante** dare un segnale per stimolare il pieno utilizzo abitativo degli edifici esistenti aumentando l'aliquota per quelli inutilizzati.

**Pertanto** di seguito riepilogo delle aliquote:

- 0,81% terreni agricoli
  - 0,81% aree fabbricabili
  - 0,91% altri fabbricati; per la cat. A (abitazioni) affittati con contratto registrato e depositato in Comune
  - 1,06% altri fabbricati di cat. A (abitazioni) vuoti e non affittati
- Azzeramento imposta su immobili rurali ad uso strumentale.

#### **TARI:**

- la L. 160/2019 (L. di bilancio 2020), in particolare i cc. 738 e 780, relativi alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- la L. 296/2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2007), art. 1, c. 169 (vedasi quanto riportato in relazione all'IMU).

#### ○ **CANONE UNICO:**

- la L. 160/2019 (L. di bilancio 2020), in particolare l'art. 1, c. 816, in base a cui, a partire dal 2021, il Canone Unico Patrimoniale sostituisce la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni (ICPDPA) e il Canone per l'Installazione dei Mezzi Pubblicitari (CIMP);
- il nuovo canone, avendo natura patrimoniale e non tributaria, potrà essere riscosso solo in sede ordinaria, senza possibilità di emettere avvisi di accertamento, bensì applicando sanzioni per violazione delle norme regolamentari;

- il nuovo canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
- **IMPOSTA DI SOGGIORNO:** Visto l'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che testualmente recita:

«7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.»;

L'Ente si avvale delle facoltà sopra riportate.

**TRASFERIMENTI CORRENTI** - I trasferimenti correnti sono stati inseriti in base alla stima fornita dal Ministero dell'Interno

**FONDO DI SOLIDARIETA'** - in attesa dei dati 2021 forniti dal ministero sono stati iscritti i seguenti valori

<b>COD.VOCE</b>	<b>ANN1 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1040/1040/99</b>			
FONDO SOLIDARIETA'	74.415,95	74.415,95	74.415,95

**FONDO CREDI DUBBIA ESIGIBILITA'** - Il nuovo principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria prevede l'obbligatorietà di inserire in bilancio degli accantonamenti per passività potenziali (fondi spese e rischi) e l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si allega prospetto "Fondo crediti dubbia esigibilità" ([ALLEGATO 1](#)).

Si precisa che il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna

tipologia di entrata). L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Nell'esercizio 2021 lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 100% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione; per il secondo esercizio (2022) e il terzo anno l'accantonamento al fondo è effettuato al 100%.

***LETTERA B) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e LETTERA C) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;***

Si rimanda agli allegati del Bilancio di Previsione.

***LETTERA D) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;***

Con deliberazione della Giunta Comunale n.2 del 01.02.2022 sono state individuate le Opere Pubbliche

***LETTERA E) Gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.***

Per una corretta lettura dei dati di bilancio è opportuno riportare alcune informazioni in merito a tale fondo, elemento che più di ogni altro rende evidente le profonde innovazioni derivanti dall'applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziato. Come riportato nel principio applicato della competenza finanziaria, il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello di assunzione e nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può essere destinato a garantire la copertura di spese

correnti, ad esempio – ma non esclusivamente - per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. Il fondo pluriennale è immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nello stesso esercizio finanziario), nonché all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo). In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il fondo pluriennale vincolato sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese, sia correnti che di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'Ente che richiedono un periodo di tempo pluriennale per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità programmate. In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte: - la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi; - le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

**LETTERA F) *L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.***

NEGATIVO

**LETTERA G) *gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;***

NEGATIVO

**LETTERA H) *l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;***

NEGATIVO

**LETTERA I) *l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.***

SOCIETA' PARTECIPATE	PERCENTUALE DI
	PARTECIPAZIONE
Acquedotto VALTIGLIONE	1,05%
C.I.D.A.R. SRL in liquidazione	2,00%
C.B.R.A (Cons. Bacino Rifiuti Astigiano)	2,06%
C.I.S.A	0,49%
CO.GE.CA	0,6%
G.A.I.A. (Gestione ambientale integrata dell'astigiano)	0,12%
GAL (Gruppo azione locale terre astigiane)	1,25%